



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
FISICA (L-30)**

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Corso di Laurea in Fisica

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per l'accesso al Corso di Laurea sono richieste:

- capacità di ragionamento e di comprensione linguistica;
- una buona cultura generale;
- conoscenze di base di matematica, più specificatamente nell'algebra, nella geometria del piano e dello spazio, nella teoria delle funzioni elementari.

Il Corso di Studio prevede il numero programmato.

L'ammissione al I anno del Corso di Laurea avviene tramite apposito bando e una graduatoria di merito, redatta secondo le regole stabilite annualmente dal Corso di Studio e in base al risultato conseguito nel test obbligatorio per tutte le matricole.

Le informazioni relative al test di accesso (programma, modalità e tempistiche di svolgimento, calcolo del punteggio conseguito, ...) sono pubblicate annualmente nel Portale di Ateneo contestualmente all'uscita del bando di ammissione.

Si possono iscrivere al Corso di Laurea senza sottoporsi al test solo gli studenti:

- che sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario,
- che si iscrivono a corsi di laurea a seguito di rinuncia, decadenza, opzione da previgenti ordinamenti, passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna, trasferimento da altro Ateneo,

qualora vengano loro riconosciuti un numero adeguati di crediti per essere ammessi direttamente ad anni successivi al primo, previa verifica del curriculum pregresso da parte di un'apposita commissione.

I requisiti e le modalità di riconoscimento dei crediti e di ammissione al II e al III anno sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in accordo con i regolamenti d'Ateneo e pubblicate sul Portale.

Per gli studenti che si immatricolano al I anno, la verifica delle conoscenze avviene attraverso la valutazione del risultato del test obbligatorio. La verifica è considerata superata se lo studente consegue un punteggio superiore ad una soglia minima stabilita annualmente dal Corso di Studio.

Per gli studenti che si immatricolano al II o al III anno avendo richiesto il riconoscimento di crediti conseguiti in una carriera universitaria pregressa, la verifica delle conoscenze avviene tramite la valutazione del curriculum degli studi da parte di un'apposita commissione.

Tutte le informazioni relative alla soglia minima del test per l'ammissione al I anno e ai criteri di ammissione al II e al III anno sono pubblicate nel Portale di Ateneo contestualmente all'uscita dei relativi bandi di ammissione.

Qualora la verifica non sia positiva, allo studente è assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che può essere recuperato sostenendo nuovamente un test preparato dal Corso di Studio, dopo aver eventualmente seguito attività di recupero organizzate dall'Ateneo mediante anche piattaforma E-learning.

Tale OFA deve essere soddisfatto nel primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

Gli studenti che non superano l'obbligo formativo entro la scadenza prevista saranno iscritti all'A.A. successivo come ripetenti all'anno di corso e dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato Piano Didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella redazione e nella presentazione orale davanti a una commissione di un breve progetto scientifico che può riguardare un approfondimento nell'ambito della fisica teorica, sperimentale o applicativa e/o essere il risultato di un'attività di tirocinio o di laboratorio svolto anche presso strutture esterne pubbliche o private.

Lo studente concorda con un docente relatore il progetto scientifico.

La verifica avviene tramite la valutazione di un sintetico elaborato scritto, eventualmente in inglese, e di una presentazione orale davanti a un'apposita Commissione.

Proposte di argomenti e le indicazioni sulle modalità di svolgimento e delle scadenze relative alla prova finale sono aggiornate annualmente nelle pagine web del Corso di Studio.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it